

SCHEMA DL RILANCIO

Principali misure in favore delle imprese

- **Esenzione dal versamento dell'Irap (art. 27)**

Le imprese con volume di affari fino 250 milioni e lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi sono esentati dal dovuto per l'anno 2019 e della prima rata dell'acconto 2020.

- **Contributi a fondo perduto (Art. 28)**

La misura si rivolge a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche in forma di impresa cooperativa con un fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro e con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La percentuale è pari al 20, 15 e 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori rispettivamente a quattrocentomila, 1 milione e tra 1 e 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

- **Rafforzamento patrimoniale delle imprese (art. 29)**

La misura è rivolta alle società di capitali e alle società cooperative con fatturato dai 5 ai 50 milioni di euro che hanno riscontrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che deliberano dopo l'entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

La misura prevede:

- DETRAZIONI pari al 20% dei conferimenti
- DEDUZIONI del 20% del reddito societario

- **Istituzione Del "Fondo Patrimonio Pmi" (Art. 29)**

Il fondo (dotazione da stabilire), la cui gestione sarà affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa – Invitalia sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi.

La misura riguarda le società di capitali e le cooperative con fatturato superiore a 10 milioni di euro. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).

- **Costituzione da parte di Cassa depositi e prestiti del «Patrimonio rilancio». (Art. 30)**

La misura riguarda società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.

Il Patrimonio di rilancio potrà essere articolato in comparti e le sue risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con Dpcm, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

- **Credito d'imposta pari al 60% delle spese per gli affitti per le pmi (art. 31)**

La misura riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con un fatturato fino a 5 milioni di euro ed alberghi senza limiti di fatturato.

I soggetti locatari devono aver riportato, in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, una perdita di fatturato non inferiore al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 60% per cento dei relativi canoni.

Per le strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

- **Sconto sulle bollette delle utenze elettriche**

Lo sconto riguarda le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (PMI) e concerne le voci identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Tali componenti hanno pesato sulla bolletta degli italiani per circa 13 miliardi di euro/anno nel 2018, ovvero circa il 25% del costo totale, ma in maniera molto variabile a seconda della tipologia di utenza. Per le piccole e medie imprese in bassa tensione, in particolare, l'incidenza degli oneri generali di sistema sul costo della bolletta elettrica è stato superiore al 30%.

- **Garanzia Sace in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art.38)**

La garanzia è rilasciata alle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine ed è pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.

La finalità della norma è preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.

La garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

- **Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative (art.46)**

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, mediante l’introduzione di contributi a fondo perduto, misure volte a sostenere la raccolta di capitali, incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative ed una proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati.

Al «Fondo di sostegno al venture capital» sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio di startup e pmi innovative.

All’erogazione di contributi a fondo perduto sono destinati 20 milioni di euro, i fondi dovranno essere utilizzati per l’acquisizione di servizi da incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

All’operatività dello strumento agevolativo *Smart&Start*, finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, saranno assegnate risorse aggiuntive pari a 80 milioni di euro.

- **Costituzione presso il MiSE di un fondo per il trasferimento tecnologico (art.51)**

Il Fondo è finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative. Il fondo disporrà di una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020 e verrà gestito dalla prima fondazione italiana interamente dedicata al trasferimento tecnologico “Enea Tech”. La misura, oltre ad accelerare una politica industriale fondata sull’innovazione, contribuisce al miglioramento della produttività e della resilienza del sistema delle PMI e alla creazione di nuove significative opportunità di lavoro qualificato.

- **Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale. (Art. 48)**

Si prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale, consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato.

- **Costituzione presso il MiSE di un fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (art. 52)**

Il fondo è destinato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. L’obiettivo del fondo è non solo evitare chiusure, ma anche delocalizzazioni.

La dotazione iniziale del fondo è pari a 100 milioni di euro. I Criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

- **Incentivo all'acquisto di autoveicoli a basse emissioni**

Incremento di 100 milioni di euro del fondo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli a basse emissioni di Co2.

Misure per il settore dell'editoria

- **Il credito d'imposta per le imprese che investono in pubblicità** sui giornali e le radio TV locali e nazionali è stato ulteriormente rafforzato, portandolo dal 30 al 50% dell'importo massimo dell'investimento. Il tetto di spesa è stato pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro per l'anno 2020.
- **Nuove agevolazioni fiscali per la carta**
Si riconosce un credito d'imposta, destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che non accedono ad altre forme di sostegno pubblico, pari all'8% della spesa sostenuta per l'acquisto della carta per i giornali nel 2019, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per il 2020.

Misure per il settore del turismo

- **Abolizione del versamento della prima rata dell'Imu**

La misura riguarda i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte nonché gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

La misura ha un valore di circa 200 milioni di euro e riguarda la quota-Stato e la quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020.

È istituito un fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate.

- **Fondo Turismo**

È istituito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 che verranno utilizzati - anche con Cassa Depositi e Prestiti - per le acquisizioni, le ristrutturazioni e la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistiche e ricettive.

- **Fondo emergenze Agenzie di viaggio e tour Operator**

È istituito un fondo emergenze di 25 milioni di euro per sostenere mediante contributi a fondo perduto le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito perdite a causa dell'emergenza Covid-19.

- **Bonus vacanze (art.183)**

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

- **Fondo emergenza cinema e spettacolo**

Le risorse dei fondi di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l'audiovisivo introdotti dal decreto "Cura Italia" vengono aumentate da 130 a 245 milioni di euro.

- **Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali**

È istituito un fondo con dotazione di 210 milioni di euro per il sostegno di: librerie, filiera editoria, musei, istituti e luoghi di cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli Enti territoriali.

Il fondo è destinato al ristoro delle perdite derivante dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Misure per il settore della mobilità, dei trasporti e delle infrastrutture

- **Bonus mobilità alternativa**

120 milioni di euro per la mobilità alternativa. Un sostegno concreto a una svolta ambientale nelle con l'introduzione di una misura che consiste in un contributo finanziario pari al 60% della spesa sino ad un massimo di euro 500 per ogni acquisto, entro il 31 dicembre 2020, di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. Il buono viene riconosciuto ai residenti nei capoluoghi di regioni, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

- **Trasporto ferroviario, canoni ridotti nel 2020**

Viene introdotto un indennizzo per il canone non pagato a RFI pari a 115 milioni di euro. Prevista una riduzione del canone a tutte le imprese ferroviarie merci e passeggeri, senza obbligo di servizio pubblico.

In particolare, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, non è dovuto.

Per i servizi ferroviari passeggeri:

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 si applica uno sconto sui canoni in considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza Covid-19, tra i quali la ridotta capacità di riempimento dei mezzi.

Per i servizi ferroviari merci:

- il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da applicarsi è ridotto nella misura del 40% per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

A tal fine, è istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 155 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a compensare, nei limiti della dotazione del fondo stesso, il gestore della infrastruttura ferroviaria delle minori entrate derivanti dalla riduzione prevista dal comma 2.

- **Misure per il rilancio del settore ferroviario**

Proroga al 2020 del termine di operatività del fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci.

Stanziamiento di 100 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria.

Vengono finanziate alcune opere strategiche:

40 milioni di euro per il finanziamento della progettazione e potenziamento con caratteristiche di Alta Velocità di rete delle linee Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, Genova-Ventimiglia.

70 milioni di euro per il finanziamento dell'opera ferroviaria Variante di Riga

100 milioni di euro per il finanziamento del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio, in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026.

92 milioni di euro per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).

- **Incentivi al trasporto intermodale: marebonus e ferrobonus**

50 milioni di euro, nel 2020, per il rifinanziamento delle misure c.d. "marebonus" e "ferrobonus", destinati alle aziende del trasporto per favorire servizi di trasporto combinato e intermodale nei nodi logistici e portuali.

- **Misure compensative per il settore aereo.**

130 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo a causa della crisi da Covid19. Vi possono accedere anche i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra con trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore.

Aumenta il fondo di solidarietà per il trasporto aereo

Nel Decreto si prevede che a partire dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco vengono destinate per il 50 % ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano devono applicare ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore.

- **Misure di sostegno per il trasporto pubblico locale**

500 milioni di euro per il trasporto pubblico locale per la compensazione dei danni derivanti da COVID 19. Viene istituito presso il Mit un apposito fondo destinato alla compensazione dei danni derivanti da Covid19 nonché per la copertura degli oneri derivanti dal prolungamento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.

Anticipata al 30 giugno 2020 l'erogazione dell'80% dello stanziamento 2020 del fondo TPL seguendo i criteri di riparto tra le Regioni adottati nel 2019.

Sono, inoltre, previsti:

Anticipata al 31 luglio 2020 l'erogazione dell'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020 per tutte le imprese di trasporto per sostenere i costi fissi.

Velocizzazione delle procedure per l'acquisto di materiale rotabile con risorse statali, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile.

- **Servizi di trasporto scolastico nei comuni**

Nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Tale disposizione vale anche per i servizi di trasporto pubblico scolastico.

- **Sostegno al settore dell'autotrasporto**

Incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse previste per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali a favore settore dell'autotrasporto.

- **Rimborsi per i titolari di abbonamenti del trasporto ferroviario e tpl**

Viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento.

- **Comune di Taranto, fondi per il rinnovo mezzi pubblici**

Assegnati 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per il rinnovo del parco dei mezzi pubblici, per la mobilità sostenibile.

130 milioni di euro per la realizzazione di un sistema innovativo di *bus rapid transit*, a basso impatto ambientale.

- **Misure per il sistema portuale e i trasporti marittimi**

Per sostenere il sistema dei porti e il trasporto marittimo è prevista la riduzione da parte delle Autorità di sistema portuale dell'importo dei canoni concessori e l'introduzione di un contributo ai soggetti fornitori di lavoro temporaneo portuale nel limite massimo di 2 milioni di euro per 2020 e 2021, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2019.

24 milioni di euro per compensare le ridotte prestazioni di ormeggio.

6 milioni di euro per la riduzione, fino all'azzeramento, dell'importo dei canoni concessori per le autorità che non hanno risorse proprie a disposizione ad integrazione e per dell'indennità di mancato avviamento (IMA) e a quanto disposto dall'INPS.

Previsto un sistema di proroghe da uno a due anni per il ricorso al lavoro portuale temporaneo.

Previsto il differimento di ulteriori 30 giorni dei pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2020.

Proroga della convenzione per la continuità marittima

È prevista la proroga per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza dei servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18 luglio 2020.

Misure per la funzionalità delle capitanerie di porto e della guardia costiera

Viene autorizzata la spesa di 2 milioni e 230 mila euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario nelle Capitanerie di Porto, delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, per l'acquisto di ozonizzatori portatili necessari per igienizzare autovetture, unità navali e vani di modeste dimensioni

necessari per assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro.

- **Diritto alla casa**

Incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per sostenere il diritto alla casa delle fasce più deboli.

Principali Misure fiscali

- **Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

Detrazione al 110% per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 riguardanti la riqualificazione energetica, le misure antisismiche e l'installazione di impianti fotovoltaici, che saranno detraibili dalle tasse nell'arco di cinque anni.

I cosiddetti interventi "minori" continuano ad esser agevolati per la loro strada, antecedente al dl Rilancio e che prevede ad esempio una detrazione al 50% in dieci anni per serramenti e condizionatori. Il supersconto al 110% in cinque anni scatta solo se questi lavori sulle singole unità immobiliari vengono effettuati nell'ambito di un più ampio intervento che agisce sull'intero edificio.

Per quel che riguarda il sismabonus, sarà ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2 ma anche nella zona 3 che supera i 1.500 comuni di appartenenza.

Per quanto riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici, a detrazione resta maggiorata se l'installazione avviene insieme agli interventi strutturali di cui sopra, o a quelli anti-sismici, ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito. Stesso discorso per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anch'esse incentivate al 110% ma con l'obbligo di intervento strutturale abbinato.

Modalità di erogazione:

Sconto in fattura per i committenti pari al 100% del costo dei lavori

Trasferimento all'impresa che ha effettuato i lavori di un credito pari al 110% del costo dei lavori.

- **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività [economiche] è previsto un credito di imposta del 60% delle spese per un massimo di 80.000 euro, sostenute nell'anno 2020, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. **(Costo misura 2 miliardi di euro)**

- **Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa**

La norma in esame attraverso l'abrogazione dell'articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, mira ad eliminare definitivamente, a decorrere dall'anno 2021, le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa al 10% e 22% che prevedrebbero automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'IVA e di accisa su taluni prodotti negli anni successivi alla loro introduzione.

- **Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta.

- **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. In particolare – ai sensi del comma 1 – il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.

- **Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi**

I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

- **Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica**

La norma consente ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica una riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90% di quelle calcolate, come stabilito dal testo unico delle accise, sulla base dei consumi dell'anno precedente.

- **Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate**

Con l'articolo in illustrazione si intende differire, al 1° gennaio 2021, l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) inoltre, si provvede a rinviare alla medesima data la decorrenza dell'efficacia delle norme che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

- **Lotteria dei corrispettivi**

La norma introduce un differimento dei termini dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi. La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d'affari inferiore a 400mila euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dal 1° luglio p.v.

- **Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24**

A decorrere dall'anno 2020, il limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 è elevato a 1 milione di euro dagli attuali 700mila euro.

- **Proroga del pagamento dei diritti doganali**

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

- **Valorizzazione del patrimonio immobiliare**

La norma ha la finalità di rendere più efficienti le procedure di valorizzazione di beni immobili dello Stato e in particolare si prevede:

- l'estensione da 50 a 70 anni del termine di durata delle concessioni o delle locazioni di immobili pubblici al fine di facilitare il processo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario delle iniziative;
- la possibilità di perseguire le finalità di valorizzazione e di utilizzazione a fini economici degli immobili pubblici anche per mezzo dell'istituto del diritto di superficie.

Principali Misure per il lavoro

- **Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale**

È istituito presso il MEF un Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale al fine di dare attuazione alla Convenzione - stipulata il 30 marzo 2020 tra l'ABI e le parti sociali - in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito **NB: la dotazione del fondo al momento non è determinata.**

- **Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19**

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

- **Proroga Cigs con causale Covid**

- Per i datori di lavoro possibilità di fruire della cassa integrazione per emergenza Covid per nove settimane nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
- Con il decreto Rilancio viene introdotta la possibilità di fruire di ulteriori cinque settimane (nello stesso periodo), per le aziende che abbiano fruito delle 9 settimane già previste dal d.l. Cura Italia.
- Inoltre è introdotta la possibilità di chiedere la fruizione di ulteriori 4 settimane, per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
- Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre (e pertanto in continuità con il primo gruppo).

- Vengono snellite le procedure relative alla Cassa integrazione in deroga che sarà autorizzata dall'Inps e non più dalle Regioni. Inoltre l'Inps anticiperà subito il 40% del trattamento entro 15 giorni dalla domanda, anche per gli altri due ammortizzatori sociali finanziati dal decreto Cura Italia (5 miliardi) e rifinanziati dal decreto Rilancio (15 miliardi): la Cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario erogato dal Fis, Fondo di integrazione salariale. L'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati, a seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro.

- **Semplificazione in tema di ammortizzatori sociali**

I datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

- **Sospensione dei licenziamenti**

Viene prolungata a cinque mesi la sospensione - introdotta dal d.l. Cura Italia - dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e per quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso. Inoltre il datore di lavoro che dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

- **Indennità lavoratori autonomi**

Si tratta del bonus dei 600 euro: il decreto prevede che venga prorogato in automatico anche per il mese di aprile per tutta la platea degli aventi diritto (autonomi, cococo, contratti a progetto, artigiano, commercianti). A maggio è previsto che la somma corrisposta come bonus salga a mille euro, ma con alcune condizionalità: che nel primo semestre abbiano avuto una riduzione del reddito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

I cococo lo riceveranno se il loro rapporto di lavoro è stato interrotto durante i mesi di lockdown. Più nello specifico:

- Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
- Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
- Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori e a determinate condizioni è riconosciuta la medesima indennità.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

- Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del d.l. n. 18/2020, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.
- Inoltre è riconosciuta **un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro** per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, quali i dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati delle vendite a domicilio.

- **Indennità lavoratori dello spettacolo**

Per i lavoratori dello spettacolo viene prorogata per i mesi di aprile e maggio l'indennità di 600€ prevista per il mese di marzo per i lavoratori dello spettacolo con 30 giornate lavorative nel 2019 e con reddito fino a 50.000 €. Ad aprile e maggio indennità di 600€ anche per i lavoratori dello spettacolo con 7 giornate lavorative nel 2019 e con reddito fino a 35.000 euro.

- **Indennità lavoratori domestici**

Viene riconosciuta un'indennità pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

- **Fondo Nuovo Competenze**

Viene istituito presso l'ANPAL un Fondo Nuove Competenze, costituito con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

- **Proroga NAPI e DISCOLL**

Per le prestazioni NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, è disposta **la proroga della fruizione per ulteriori due mesi**, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel decreto "Rilancio".

- **Promozione del lavoro agricolo**

Al fine di promuovere il lavoro agricolo e in relazione all'emergenza epidemiologica, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per

ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

- **Emersione di rapporti di lavoro**

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le istanze sono presentate previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario stabilito nella misura di 400 euro per ciascun lavoratore.

Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

- **Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**

Si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Principali Misure per le famiglie

- **Reddito di emergenza – “REM”**

Si tratta di un sostegno al reddito straordinario destinato ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il valore è compreso tra 400 e 800 euro – domanda da presentare all'INPS entro giugno 2020.

Destinato a nuclei familiari:

- con residenza italiana;
- che abbiano reddito familiare inferiore al REM spettante;
- con patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro (accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- con ISEE inferiore a 15.000 euro.

- **Congedo parentale**

Per i dipendenti del settore privato e a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato fino a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

- **Servizi di baby sitting**

Il limite massimo per l'acquisto di servizi di baby sitting è incrementato da 600 euro a 1200 euro se non sia stato ancora chiesto o ottenuto, e può essere utilizzato, in alternativa, per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato e per quelli del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico il bonus aumenta da 1000 euro a 2000 euro.

- **Diritto allo smart working**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.